DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

recante la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, a favore del Regno del Belgio per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dall'Office national de l'emploi (ONEM)

(Fascicoli FSE nn. 71.006, 71.032, 71.069, 71.121, 72.001)

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(72/498/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971 (1), recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il Regno del Belgio, con le proprie richieste del 22 marzo, 1° giugno, 4 ottobre, 22 dicembre 1971 e 19 gennaio 1972, ha sollecitato il contributo del Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 125 del trattato per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo di 73 930 306 FB, nonché per spese di nuova sistemazione per un importo di 5 296 FB,

considerando che in conformità dell'articolo 12 del regolamento CEE n. 2396/71 il suddetto contributo è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio 1972, data di entrata in vigore del regolamento in parola, e terminate prima della fine del semestre dell'anno civile in corso a tale data, e che le richieste presentate al fine di ottenere tale contributo devono essere esaminate secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio, del 25 agosto 1960 (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (4), nonché secondo le disposizioni prese in esecuzione del suddetto regolamento;

considerando che le succitate richieste del Regno del Belgio si riferiscono, in conformità agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, ad operazioni di riqualificazione professionale e di reinserimento effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'Office national de l'emploi (ONEM), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione del suddetto elenco (5);

considerando che le richieste che contengono le indicazioni di cui all'articolo 20 e 21 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate e effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1969 e il 26 marzo 1971, sono state validamente presentate entro i termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che l'esame delle richieste in parola e la verifica dei loro elementi materiali e contabili effettuati in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (6), hanno permesso di constatare che tali richieste soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) e che l'importo totale del contributo da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato è fissato quindi in 73 930 306 FB + 5 296 FB, cioè 73 935 602 FB,

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con parere del 1° dicembre 1972 è pervenuto a conclusioni identiche per i summenzionati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) per operazioni di riqualificazione professionale o di nuova sistemazione, terminate od effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1969 ed il 26 marzo 1971 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di 73 935 602 FB.

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(2) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(3) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(4) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(6) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato al Regno del Belgio, a favore dell'Office national de l'emploi (ONEM) è fissato in 73 935 602 FB (pari a 1 478 712,04 unità di conto) così ripartiti:

1. operazioni di riqualificazione professionale 73 930 306 FB. (1 478 606,12 u.c.)

2. operazioni di nuova sistemazione 5 296 FB. (105,92 u.c.)

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT